

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO ESSERE COLLOCATI GLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA

(L. R. 29/94 – art.18 e art.29 c.11)

Riferimenti normativi e tecnici

Gli **INDIRIZZI REGIONALI PER LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO – VENATORIA PROVINCIALE** (allegato 3) stabiliscono che la Provincia individui nel Piano Faunistico – Venatorio le zone ove possono essere collocati gli appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami vivi.

La **L.R. 29/94** (articolo 29/11) stabilisce che la Provincia non può rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi superiore a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989 – 1990.

Poiché nell'annata 1989 – 1990 non vi era alcun appostamento fisso autorizzato sul territorio provinciale, per effetto dell'articolo 29/11 della **L.R. 29/94** non è allo stato attuale possibile prevederne di nuovi.

Tuttavia nel caso di modificazione dell'attuale legislazione regionale si individua, in prima attuazione, sino ad un numero massimo di 50 gli appostamenti fissi collocabili riconfermando le zone individuate dal vecchio Piano Faunistico Venatorio che di seguito si riportano:

- piana alluvionale di Bugnato in sponda sinistra del Vara, a partire dai confini del Parco fino alla base dei contrafforti collinari;
- piana alluvionale di Beverino in sponda destra del Vara, a partire dai confini del Parco fino alla base dei contrafforti collinari;
- piana alluvionale di Sarzana, a partire dai confini del Parco fino alla base dei contrafforti collinari.

Per quanto riguarda gli appostamenti collocabili in zone diverse da quelle sopra descritte sono individuati n° 29 siti possibili come da carta allegata.

I punti individuati corrispondono a zone georiferite di cui è possibile produrre le singole ortofotocarte.